

STATUTO

MERIDIANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PESCARA PE VIALE GABRIELE D
ANNUNZIO 69

Numero REA: PE - 149328

Codice fiscale: 02046550683

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-10-2014 - Statuto completo	2
--	---

	l'attività costituente l'oggetto sociale, dal quale sono eli-	
	minate le seguenti attività:	
	gestione di prenotazione diagnostica (CUP);	
	gestione di centri di aggregazione;	
	fornitura dei servizi di: lavanderia e stireria, servizi eco-	
	nomali ed alberghieri, fornitura di libri e materiali didat-	
	tici, assistenza e sporzionamento di pasti e fornitura pasti	
	(sostituita dalla assistenza alla persona durante i pasti),	
	formazione professionale e aggiornamento, culturali, ricrea-	
	tive e sportive, di assistenza giuridico-economica; precisan-	
	do altresì che le prestazioni di assistenza psicologica sa-	
	ranno fornite in favore di anziani, minori e portatori di	
	handicap.	
	La sopra approvata modifica risulta dalla nuova stesura dello	
	Statuto, composto da n.47 (quarantasette) articoli, che viene	
	di seguito trascritto:	
	"STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1	
	DENOMINAZIONE	
	E' costituita la società cooperativa denominata "MERIDIANA	
	Società Cooperativa Sociale" .	
	La società aderisce all'U.N.C.I. (Unione Nazionale Cooperati-	
	ve Italiane) ed agli organismi periferici della stessa nella	
	4	

	cui giurisdizione ha la propria sede sociale, impegnandosi ad	
	osservarne gli statuti ed i regolamenti.	
	ART. 2	
	SEDE	
	La Cooperativa ha sede legale nel comune di Pescara, Via Ga-	
	briele D'Annunzio n.69 e sede amministrativa in Perugia, fra-	
	zione Olmo, Via Trasimeno Ovest n.118.	
	Filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia	
	in Italia che all'estero, potranno essere istituite o sop-	
	presse con semplice decisione dell'organo amministrativo.	
	ART. 3	
	DURATA	
	La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e	
	potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei so-	
	ci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto	
	salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci.	
	TITOLO II	
	MODELLO SOCIETARIO	
	SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA	
	ART. 4	
	MODELLO SOCIETARIO	
	La cooperativa adotta il modello societario della società a	
	responsabilità limitata in quanto compatibile con la disci-	
	plina prevista dal codice vigente in materia di società coo-	
	perative.	
	5	

	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio.	
	ART. 5	
	PREVALENZA	
	A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i	
	principi della mutualità prevalente e quindi troveranno ap-	
	plicazione nella cooperativa:	
	1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperato-	
	ri;	
	4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	
	società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione Promocoop Spa.	
	ART. 6	
	SCOPO E OGGETTO	
	La cooperativa sociale opera senza finalità lucrative e per-	
	segue l'interesse generale della comunità alla promozione u-	
	6	

	mana ed all'integrazione sociale attraverso: la gestione di	
	servizi socio-sanitari ed educativi (art. 1 legge 381/91,	
	lettera a) . La società, al fine del perseguimento dei suoi	
	scopi, può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	La cooperativa sociale opera senza finalità lucrative, ha lo	
	scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, ed	
	ha per oggetto, secondo quanto disposto dall'art.1 lett a),	
	legge 8 novembre 1991 n.381, la gestione di servizi socio -	
	sanitari, assistenziali ed educativi di qualunque genere a	
	favore di soggetti bisognosi (a titolo esemplificativo anzia-	
	ni, minori, handicappati psicofisici, disabili, tossicodipen-	
	denti, malati di aids) anche in convenzione con enti pubbli-	
	ci. La cooperativa potrà gestire tutte le attività di rile-	
	vanza sociale affini, connesse, complementari ed accessorie	
	ai servizi sopra indicati rivolti alle persone disagiate,	
	quali a titolo esemplificativo servizi di somministrazione	
	vitto, indumenti e medicinali, servizi assistenziali anche	
	con la gestione di case famiglia, servizi di pulizia e sani-	
	ficazione, assistenza e accompagnamento sui mezzi di traspor-	
	to, trasporti sociali, attività e servizi di riabilitazione,	
	centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazio-	
	ne, servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilita-	
	zione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso	
	scuole o altre strutture di accoglienza, attività di assi-	
	7	

	stenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare,	
	oppure realizzata entro centri di servizio appositamente al-	
	lestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati,	
	gestione di strutture di accoglienza per persone anziane au-	
	tosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze	
	protette, r.s.a., r.a., s.r.r., case di riposo, gestione lu-	
	doteche, asili nido, servizi all'infanzia, educativi e com-	
	plementari, quali pre/post scuola, assistenza alla persona	
	durante i pasti. Nel perseguimento dell'oggetto sociale, la	
	società può svolgere attività di integrazione sociale, socio	
	- educative, di assistenza psicologica a favore di anziani,	
	minori e portatori di handicap. Le attività sociali di cui	
	sopra saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in ma-	
	teria di esercizio di professioni riservate per il cui eser-	
	cizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La	
	cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da en-	
	ti pubblici o privati, direttamente o indirettamente, per lo	
	svolgimento delle attività previste nel presente statuto;	
	potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dall'u-	
	nione europea, dallo stato, dalla regione, dagli enti locali	
	o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo del-	
	la cooperazione. Al fine del raggiungimento dell'oggetto so-	
	ciale la cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese, so-	
	8	

	cietà od enti a scopo di stabile investimento e non di collo-	
	camento sul mercato; potrà dare adesione e partecipazione ad	
	enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti	
	a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevo-	
	larne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; potrà	
	costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, proponendosi, al-	
	tresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale	
	finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale;	
	potrà concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra	
	garanzia per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, a-	
	gli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di al-	
	tre cooperative, il tutto con espressa esclusione di qualsia-	
	si attività finanziaria nei confronti del pubblico. La coope-	
	rativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di	
	risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni	
	di legge in materia, istituendo una sezione di attività, di-	
	sciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei pre-	
	stiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai	
	fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tas-	
	sativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico	
	sotto ogni forma. La cooperativa può ricevere prestiti dai	
	soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, se-	
	condo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regola-	
	menti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono defi-	
	9	

	nite con apposito regolamento approvato con decisione dei so-	
	ci. La cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	altre cooperative interessate allo stesso scambio mutualisti-	
	co nonchè con imprese terze. La cooperativa ha anche per sco-	
	po quello di ottenere tramite le gestioni in forma associata	
	continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori ed	
	in tal senso, ai fini del raggiungimento degli scopi sociali,	
	come disposto dalla legge 3 aprile 2000, n.142 e successive	
	modificazioni e integrazioni i soci instaurano con la coope-	
	rativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata	
	o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla	
	legislazione italiana, quale prestazione mutualistica in a-	
	dempimento dell'obbligazione sociale. Conseguentemente la tu-	
	tela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e	
	dalle associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi	
	in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi non soci.	
	La cooperativa ha infine come scopo quello di offrire servizi	
	ai propri soci. La cooperativa si propone altresì di parteci-	
	pare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario ita-	
	liano. Per ciò stesso la cooperativa potrà aderire ad una	
	delle organizzazioni di rappresentanza, ai suoi organismi pe-	
	riferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale	
	10	

	ed alle sue articolazioni di categoria o settore, nonchè ad	
	altri organismi economici o sindacali che si propongano ini-	
	ziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di la-	
	voro o di servizio.	
	La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico,	
	qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati,	
	nonchè compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere	
	tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobi-	
	liare, e finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione	
	degli scopi e delle attività sociali. A tale scopo può ri-	
	chiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzio-	
	nale, comprese l'U.E., banche private e d'affari; sottoscri-	
	vere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e	
	aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere	
	gli scopi prefissati.	
	La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo coopera-	
	tivo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies c.c.	
	La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento	
	della società cooperativa stimolando lo spirito di previdenza	
	e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi e-	
	sclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.	
	La cooperativa potrà infine emettere strumenti finanziari	
	privi di diritti di amministrazione da offrire ad investitori	
	qualificati ai sensi dell'articolo 2526 c.c.	
	La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività diretta-	
	11	

	mente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ART. 7	
	REQUISITI DEI SOCI	
	Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore a	
	tre e superiore a diciannove. I soci cooperatori possono su-	
	perare il numero di venti se l'attivo dello stato patrimonial-	
	le non è superiore ad un milione di euro.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche apparte-	
	nenti alle seguenti categorie:	
	- Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte le	
	persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano matura-	
	to una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto	
	della cooperativa e che attivamente possano collaborare al	
	raggiungimento dei fini sociali.	
	Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collabora-	
	tori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel	
	numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento del-	
	la società.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	
	ci, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rappor-	
	to di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie	
	previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra	
	12	

	forma consentita dalla legislazione italiana.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-	
	cio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il	
	relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati	
	da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministra-	
	zione ed approvato dall'assemblea dei soci.	
	- Soci volontari prestano la loro attività gratuitamente ed	
	esclusivamente per fini di solidarietà.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del nu-	
	mero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e	
	le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autono-	
	mo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione con-	
	tro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso	
	spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei	
	parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la tota-	
	lità dei soci.	
	Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da	
	effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con ammi-	
	nistrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari pos-	
	sono essere utilizzate in misura complementare e non sostitu-	
	tiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professio-	
	nali previsti dalle disposizioni vigenti.	
	- Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone	
	13	

	fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o	
	private nel caso in cui la cooperativa sia composta da più di	
	tre soci.	
	Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio impre-	
	se identiche o affini con quella della cooperativa.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie soprain-	
	dicate.	
	I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutua-	
	listico dovranno prevedere il principio della parità di trat-	
	tamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.	
	Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto	
	previsto dall'art. 2476 c.c.	
	ART. 8	
	PROCEDURA DI AMMISSIONE	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta	
	all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:	
	se persona fisica - autocertificazione dalla quale risulti:	
	nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fi-	
	scale, titolo di studio, competenze professionali o titoli	
	specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettro-	
	nica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento.	
	Se persona giuridica - denominazione sociale, sede e codice	
	fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il nomina-	
	tivo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con	
	14	

	la cooperativa, nonchè allegare la deliberazione dell'organo	
	competente che ha deciso l'adesione.	
	Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli	
	altri documenti e notizie che l'organo amministrativo ri-	
	chiedesse a migliore documentazione della domanda di ammis-	
	sione.	
	Si deve indicare inoltre:	
	- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chie-	
	de di essere iscritto;	
	- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	Il socio è tenuto:	
	a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni	
	disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni le-	
	galmente adottate dagli organi sociali,	
	b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa	
	sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio	
	mutualistico.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione de-	
	gli amministratori su domanda dell'interessato. La delibera-	
	zione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il	
	sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede	
	di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni	
	15	

	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammis-	
	sione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammi-	
	nistratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pro-	
	nunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accol-	
	te, se non appositamente convocata, in occasione della sua	
	prossima successiva convocazione.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammis-	
	sione dei nuovi soci.	
	ART. 9	
	QUOTE	
	Il valore nominale di ciascuna quota è pari a Euro 50,00=	
	(cinquanta virgola zero zero).	
	Chi desidera divenire socio successivamente alla costituzione	
	deve sottoscrivere una quota complessiva di capitale di im-	
	porto pari a Euro 100,00= (cento virgola zero zero). All'atto	
	della sottoscrizione va effettuato il versamento di almeno il	
	25% della quota sottoscritta e l'intero sovrapprezzo. La re-	
	stante parte è da versarsi entro sei mesi dall'ammissione.	
	Il socio che durante la vita della cooperativa intende sotto-	
	scrivere nuovo capitale sociale può versare anche ratealmente	
	il relativo importo, nei modi e nei termini che stabilirà con	
	apposita delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio di	
	16	

Amministrazione.	
ART. 10	
CESSIONE DELLE QUOTE	
Al socio cooperatore è fatto divieto di cedere le proprie quote.	
In considerazione di ciò, trascorsi due anni dal suo ingresso nella società, egli potrà recedere in ogni momento dalla cooperativa con preavviso di tre mesi.	
ART. 11	
VINCOLI SULLE QUOTE	
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.	
Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.	
ART. 12	
PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	
La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota e per morte del socio; In questi casi il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente o	
17	

	dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art.	
	2536 del codice civile.	
	ART. 13	
	RECESSO	
	Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presen-	
	te statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non	
	hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:	
	a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;	
	b) la fusione o scissione;	
	c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costi-	
	tutivo;	
	d) il trasferimento della sede sociale all'estero;	
	e) la revoca dello stato di liquidazione;	
	f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste	
	dall'atto costitutivo;	
	g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci	
	a norma dell'art. 2468 4° c.	
	Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano	
	perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più	
	in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata alla società.	
	Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni	
	18	

	dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso,	
	gli amministratori devono darne immediata comunicazione al	
	socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comu-	
	nicaione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.	
	Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento del-	
	la domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra	
	socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se	
	comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiu-	
	sura dell'esercizio successivo.	
	ART. 14	
	ESCLUSIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione	
	nei confronti del socio:	
	1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal	
	rapporto mutualistico;	
	2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la par-	
	tecipazione alla società;	
	3. nel caso indicato all'articolo 2531;	
	4. nei casi previsti dall'articolo 2286;	
	5. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma;	
	Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un	
	preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base del-	
	la deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclu-	
	19	

	sione debbono essere comunicate al socio con lettera racco-	
	mandata.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dal-	
	la comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	ART. 15	
	MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla li-	
	quidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo	
	successivo.	
	Gli eredi non hanno diritto a subentrare nella partecipazione	
	del socio deceduto	
	ART. 16	
	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA	
	Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclu-	
	sione o la morte del socio.	
	Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto	
	hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle	
	somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle per-	
	dite imputabili al capitale). La liquidazione comprende anche	
	il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista	
	nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad au-	
	20	

	mento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quin-	
	quies, terzo comma.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessio-	
	ne della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il	
	rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso ter-	
	mine sono responsabili verso la società gli eredi del socio	
	defunto.	
	Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha	
	diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo	
	scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della	
	propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tut-	
	ti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.	
	L'assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Am-	
	ministrazione, che decorso un anno da quando sono divenute	
	esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci recedu-	
	ti, esclusi, dagli eredi del socio defunto siano devolute	
	alla riserva ordinaria.	
	TITOLO IV	
	21	

	PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO	
	ART. 17	
	PATRIMONIO	
	Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;	
	b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;	
	c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;	
	d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie quote.	
	e) dall'eventuale fondo sovrapprezzo;	
	f) riserve per i possessori di strumenti finanziari;	
	Le riserve b, c, d, e non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento.	
	22	

ART. 18		
CAPITALE SOCIALE		
	Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un	
	ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato	
	di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai	
	limiti consentiti dalle leggi vigenti.	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'at-	
	to costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519	
	2°c. del codice civile.	
	La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento	
	nelle forme previste dalla legge.	
	In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di	
	opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta mo-	
	tivata degli amministratori.	
	Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre	
	un terzo, si applicano le previsioni dell'art. 2446 c.c.	
	Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'eserci-	
	zio la cooperativa si scioglie salvo che gli amministratori	
	convochino l'assemblea per deliberare il ripristino del capi-	
	tale.	
ART. 19		
BILANCIO		
	L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
23		

	provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabi-	
	liti dalla legge.	
	In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assem-	
	blea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5	
	del presente statuto, la destinazione degli utili.	
	ART. 20	
	RISTORNI	
	L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà	
	deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore	
	al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai so-	
	ci lavoratori ordinari e svantaggiati.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla	
	quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai	
	soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.	
	L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'as-	
	semblea, mediante:	
	- integrazioni dei compensi	
	- aumento gratuito del capitale sociale.	
	Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche	
	per l'attivazione del prestito sociale.	
	Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile	
	l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b)	
	dell'articolo 21 del presente statuto.	
	ART. 21	
	DESTINAZIONE UTILE	
	24	

	In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le	
	seguenti disposizioni di legge:	
	a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, de-	
	ve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli	
	utili netti annuali.	
	b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrispo-	
	sta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione (ovvero Promocoop s.p.a.), nella misura	
	del 3%.	
	c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale	
	sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del sovrapp-	
	rezzo), nella misura che verrà stabilita dall'assemblea,	
	purchè nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale ge-	
	nerale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai	
	e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di stati-	
	stica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'e-	
	sercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.	
	d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà	
	stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non	
	potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita	
	dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti	
	della prevalenza.	
	e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;	
	f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.	
	TITOLO V	
	25	

	ORGANI SOCIALI	
	ART. 22	
	SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE	
	Il sistema d'amministrazione adottato dalla cooperativa pre-	
	vede i seguenti organi:	
	a) assemblea dei soci	
	b) consiglio di amministrazione.	
	CAPO I	
	ASSEMBLEA	
	ART. 23	
	DEFINIZIONE	
	L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue de-	
	liberazioni prese in conformità dello statuto e della legge	
	vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissen-	
	zienti.	
	ART. 24	
	MODALITA' DI CONVOCAZIONE	
	Le assemblee sono tenute, di regola, presso la sede sociale,	
	salva diversa deliberazione dell'organo amministrativo e	
	purchè in Pescara o Perugia.	
	L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno,	
	per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dal-	
	la chiusura dell'esercizio sociale e viene convocata ogni	
	qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla	
	legge.	
	26	

	L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolar-	
	mente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti.	
	L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione con avviso spedito almeno otto giorni prima	
	di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata,	
	ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la pro-	
	va dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al do-	
	micilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di convo-	
	cazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora	
	dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato	
	anche il giorno per la seconda convocazione che però non può	
	aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il	
	giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avvi-	
	so, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni	
	dalla data della prima.	
	ART. 25	
	COMPETENZE E	
	QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	Spetta all'Assemblea:	
	1. determinare le linee generali dell'attività della coopera-	
	tiva;	
	2. approvare i bilanci;	
	3. distribuire gli utili;	
	4. approvare i regolamenti interni;	
	27	

	5. procedere alla elezione delle cariche sociali e determina-	
	re la misura dei relativi compensi;	
	6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli ammini-	
	stratori e dei sindaci;	
	7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla	
	legge alla sua competenza.	
	Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa	
	riservate dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che u-	
	no o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno	
	un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano	
	fatto richiesta.	
	Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:	
	l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita	
	con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il	
	50%+1 dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a	
	maggioranza assoluta.	
	In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza	
	dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbe-	
	ro dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il nume-	
	ro dei soci partecipanti.	
	Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni	
	dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere operazio-	
	ni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto	
	sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci,	
	si applicano i quorum di seguito previsti:	
	28	

	l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda, deli-	
	bera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino	
	più del 50% dei voti spettanti alla totalità dei soci.	
	ART. 26	
	DIRITTO DI VOTO	
	Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Il socio	
	in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto..	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore	
	della quota posseduta.	
	Il voto plurimo è disciplinato come segue:	
	Ai soci cooperatori persone giuridiche spettano più voti, in	
	relazione all'ammontare della quota sottoscritta. In partico-	
	lare, a tali soci viene attribuito un voto ogni 1.000,00 € di	
	capitale sottoscritto, fino ad un massimo di cinque voti.	
	Se i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse il	
	diritto di voto è attribuito in ragione della partecipazione	
	allo scambio mutualistico. Nessun socio può esprimere più del	
	decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni caso,	
	ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti	
	spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in	
	ciascuna assemblea generale ai sensi dell'art. 2538..	
	ART. 27	
	DELEGHE DI VOTO E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA	
	29	

	I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da	
	altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per i-	
	scritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla	
	società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo	
	di due soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni	
	patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo	
	da chi sia espressamente indicato nella delega.	
	Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni	
	previste dall'art. 2539 c.c.	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione ed in sua assenza da persona eletta dalla mag-	
	gioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stes-	
	sa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la	
	redazione del verbale e se del caso, due scrutatori.	
	Per le votazioni si procederà per alzata di mano; per le ele-	
	zioni delle cariche sociali o per deliberazioni concernenti	
	soci, si procederà con la votazione a scrutinio segreto.	
	Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro	
	che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di	
	voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il si-	
	stema del ballottaggio.	
	Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto	
	dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.	
	30	

	ART. 29	
	ASSEMBLEE SEPARATE	
	La cooperativa può svolgere assemblee separate.	
	Se la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la	
	propria attività in più province ovvero se ha più di cinque-	
	cento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche ed ha	
	un attivo patrimoniale non superiore ad un milione di euro,	
	deve prevedere lo svolgimento di assemblee separate ai sensi	
	dell'articolo 2540 c.c.	
	Le materie, le modalità e la disciplina di tali assemblee se-	
	parate sono demandate ai regolamenti interni.	
	ART. 30	
	ASSEMBLEE SPECIALI	
	Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi del di-	
	ritto di voto, si rimanda al contenuto dell'art. 2541 c.c.	
	per la disciplina delle assemblee speciali di categoria.	
	CAPO II	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	ART. 31	
	COMPOSIZIONE	
	La società è amministrata da un consiglio di amministrazione	
	composto da un numero di soci non inferiore a tre e non supe-	
	riore a nove. All'atto della nomina l'assemblea ne determina	
	la composizione entro i limiti suddetti.	
	Lo Stato o enti pubblici possono eleggere un amministratore.	
	31	

	Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore	
	a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata	
	per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della loro carica. Ciascun amministratore può essere rieletto	
	fino ad un massimo di tre mandati consecutivi.	
	Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, e-	
	legge fra i suoi membri il presidente e un vice presidente	
	che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedi-	
	mento.	
	ART. 32	
	COMPETENZE	
	L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio,	
	il quale è investito dei più ampi poteri per la gestione del-	
	la società.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione <u>(a titolo meramente e-</u>	
	<u>semplificativo)</u>	
	- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni	
	genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto	
	sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati	
	all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;	
	- fissare le direttive per l'attività sociale;	
	- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea;	
	- stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla base di	
	quanto stabilito dal regolamento, i consulenti, i tecnici e,	
	32	

	se nominato, il direttore dell'azienda;	
	- redigere i bilanci;	
	- compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approva-	
	zione dell'Assemblea;	
	- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti	
	di Credito ed altri Enti;	
	- accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici,	
	donazioni, liberalità di associazioni e di privati;	
	- assumere lavori ed assegnarli;	
	- convenire prezzi ed esigerli;	
	- compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, di	
	qualsiasi genere ed ammontare; contrarre mutui; aprire ed e-	
	stinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi,	
	richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine del-	
	la società o di terzi a valere su disponibilità liquide o su	
	linee di credito;	
	- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare,	
	scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere;	
	- investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;	
	- deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche,	
	rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie;	
	- deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad	
	altri organismi di integrazione economica e determinare l'am-	
	montare delle quote di partecipazione e di interessenza;	
	- nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli	
	33	

	organismi cui esso aderisce, scegliendoli preferibilmente nel	
	proprio ambito;	
	- affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ricer-	
	che su problematiche interessanti l'attività sociale;	
	- promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità	
	giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdì-	
	zione, recederne, transigere bonariamente o a mezzo di arbi-	
	tri anche amichevoli compositori;	
	- fare elezioni di domicilio;	
	- assumere, sospendere e licenziare il personale dipenden-	
	te dalla cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e	
	la retribuzione con il parere del Direttore;	
	- deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, opera-	
	zioni ed atti, anche se non specificatamente attribuiti nel	
	precedenti punti alla sua competenza.	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque effettuare	
	tutte quelle attività ed iniziative che la legge o lo statuto	
	non attribuiscono alla competenza dell'assemblea.	
	Gli Amministratori non possono acquistare o rimborsare quote	
	della cooperativa.	
	Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribu-	
	zioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi	
	componenti, o ad uno o più dei suoi componenti. Il consiglio	
	di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le e-	
	ventuali modalità di esercizio della delega; può sempre im-	
	34	

	partire direttive agli organi delegati e avocare a sé opera-	
	zioni rientranti nella delega. Non possono essere delegate le	
	attribuzioni indicate dalla legge di esclusiva competenza del	
	consiglio di amministrazione.	
	Gli amministratori, in occasione della approvazione del bi-	
	lancio di esercizio debbono, nella relazione sulla gestione	
	indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione so-	
	ciale per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto, con parere	
	consultivo, alla riunioni del Consiglio di Amministrazione.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più ammi-	
	nistratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi pre-	
	visti dall'art.2386 c.c..	
	ART. 33	
	DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di con-	
	vocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il presi-	
	dente o in sua assenza o impedimento il vice presidente (se	
	nominato), o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla mag-	
	gioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale con de-	
	liberazione assunta a maggioranza.	
	Di regola la convocazione è fatta almeno 8 giorni prima di	
	quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qual-	
	siasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto rice-	
	vimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.	
	35	

	Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in	
	sua assenza, dal vice presidente. In mancanza di quest'ulti-	
	mo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione è necessaria la presenza della maggioranza degli	
	amministratori in carica. Le decisioni possono altresì essere	
	adottate mediante consultazione scritta o sulla base del con-	
	senso espresso per iscritto ai sensi dell'articolo 2475 4°	
	comma c.c..	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese	
	a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere	
	dato per rappresentanza.	
	Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete,	
	quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere, oppure	
	quando si tratti di affari nei quali siano interessati sinda-	
	ci e amministratori o il direttore, oppure loro parenti o af-	
	fini fino al terzo grado.	
	A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del	
	presidente.	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano	
	da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto	
	a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta	
	e dal segretario.	
	ART. 34	
	POTERI DI RAPPRESENTANZA	
	36	

	Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è	
	generale.	
	La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque	
	autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi,	
	nonché la firma sociale, è delegata al presidente del consi-	
	glio di amministrazione.	
	Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle	
	liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualun-	
	que grado di giurisdizione.	
	Spetta inoltre al presidente:	
	a) convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordi-	
	ne del giorno e coordinarne i lavori;	
	b) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali del-	
	la cooperativa;	
	c) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.	
	In caso di assenza od impedimento del Presidente tutti i po-	
	teri e le funzioni a lui attribuiti spettano al Vice Presi-	
	dente e, in mancanza di entrambi, ad un Consigliere designato	
	dal Consiglio. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presiden-	
	te costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimen-	
	to del Presidente o di carica vacante.	
	Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rap-	
	presentanza legale e la firma sociale spettano altresì	
	all'amministratore delegato se previsto.	
	37	

	CAPO III	
	COLLEGIO SINDACALE	
	ART. 35	
	COMPOSIZIONE	
	Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477	
	c.c., nonchè quando la società emetta strumenti finanziari	
	non partecipativi, la cooperativa, per espressa volontà dei	
	soci, sarà controllata da un collegio sindacale composto da	
	tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assem-	
	blea, la quale ne determina il compenso tenuto conto delle	
	tariffe professionali e designa altresì il presidente.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei	
	sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in	
	cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleg-	
	gibili.	
	Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere	
	scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili	
	istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti	
	membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scel-	
	ti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con	
	decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori uni-	
	versitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.	
	ART. 36	
	38	

COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE		
	Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto or-	
	ganizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla so-	
	cietà e sul suo concreto funzionamento.	
	I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di e-	
	sercizio debbono, nella loro relazione indicare specificamen-	
	te i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguim-	
	ento dello scopo mutualistico ed evidenziare la condizione	
	di prevalenza anche con riferimento alle leggi speciali.	
	Può esercitare anche il controllo contabile. In questo caso,	
	l'intero collegio sindacale è costituito da revisori contabi-	
	li iscritti nel registro istituito presso il Ministero della	
	giustizia.	
ART. 37		
MODALITA' DI ELEZIONE DEL COLLEGIO SIANDACALE		
	La nomina del collegio sindacale è determinata dall'assemblea	
	sulla base delle maggioranze previste dal presente statuto.	
	Lo Stato o enti pubblici possono eleggere uno o più sindaci.	
	In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministrato-	
	ri è riservata all'assemblea.	
ART. 38		
CONTROLLO CONTABILE		
	L'incarico del controllo contabile, ove prescritto, è confe-	
39		

	rito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale	
	determina il corrispettivo spettante al revisore o alla so-	
	cietà di revisione, tenuto conto delle tariffe professionali,	
	per l'intera durata dell'incarico.	
	L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	ART. 39	
	CONTROLLO DEI SOCI	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti,	
	di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi	
	all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro	
	gli amministratori si applicano le disposizioni previste	
	dall'articolo 2476 c.c.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento - INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE	
	ART. 40	
	SCIoglimento	
	La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può	
	essere sciolta con deliberazione dell'assemblea.	
	ART. 41	
	MODALITA' DI LIQUIDAZIONE	
	In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nomi-	
	40	

	nerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci deter-	
	minandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto sol-	
	tanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente matura-	
	ti, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promo-	
	zione e lo sviluppo della cooperazione.	
	La cooperativa, fin d'ora, determina di devolvere il proprio	
	patrimonio residuo al fondo mutualistico dell'U.N.C.I. Promo-	
	coop Spa.	
	ART. 42	
	INSOLVENZA	
	In caso d'insolvenza, qualora la cooperativa svolga un'atti-	
	vità commerciale, deve ritenersi assoggettata a liquidazione	
	coatta amministrativa.	
	ART. 43	
	MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO	
	Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto co-	
	stitutivo si applica l'articolo 2436 c.c.. La fusione e la	
	scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo	
	V, capo X, sezione II e III del codice civile.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	ART. 44	
	La cooperativa non può modificare la propria natura di coope-	
	rativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la	
	sua automatica messa in liquidazione.	
	41	

	ART. 45	
	Le clausole mutualistiche, di cui al presente statuto, sono	
	inderogabili e devono essere in fatto osservate. Qualsiasi	
	modifica di tali clausole comporta l'automatica messa in li-	
	quidazione della società.	
	ART. 46	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consi-	
	glio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti	
	sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riu-	
	niti in assemblea.	
	ART. 47	
	Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme	
	del TITOLO VI "Delle società cooperative" del vigente Codice	
	Civile, quelle relative alla disciplina delle s.r.l. e le	
	leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche ed in-	
	tegrazioni.".	
	L'assemblea dà mandato al comparente per apportare al presen-	
	te verbale e unito Statuto tutte quelle modifiche che fossero	
	eventualmente necessarie per ottenerne l'iscrizione nel Regi-	
	stro delle Imprese.	
	Le spese e le imposte del presente verbale sono a carico del-	
	la Società.	
	Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea	
	viene sciolta alle ore 12,40 (dodici virgola quaranta).	
	E di che richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale	
	42	

41 di 43

ALLEGATO "A"

all'atto

Assemblea della "MERIDIANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"
del 26 settembre 2014

N. 33952 di Repertorio
N. 14195 di Raccolta

Soci presenti:

- Pontefice Renato

voto favorevole

- Formica Francesco Valerio

voto favorevole

- Formica Roberto

voto favorevole

- Ricotta Gabriella

voto favorevole

Organo amministrativo: Consiglio di Amministrazione

Presidente:

Pontefice Renato

Consigliere:

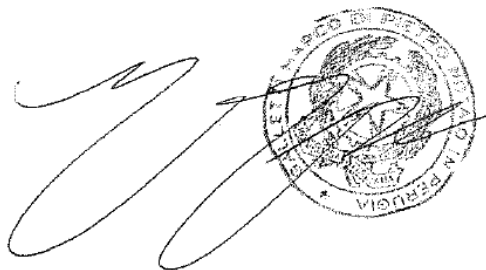
Formica Francesco Valerio

E' assente il vice Presidente Tissot Isabelle madeleine

Presidente dell'assemblea:

Pontefice Renato

Perugia, 26 settembre 2014

The block contains a large, stylized handwritten signature in black ink. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp features a central emblem and text around the perimeter, including "MERIDIANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" and "PERUGIA".

43 di 43